



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/me

Roma, 30 settembre 2020

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di PAOLA
Via S. Agata - Centro Comm.le "Le Muse",
87027 Paola (CS)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 131/2020 e 140/2020_ candidatura componente del Consiglio dell'ordine e a componente del collegio dei revisori

Con riferimento ai quesiti del 25 e del 28 settembre 2020 con il quale si chiede se, in base alla normativa vigente, sia possibile

- presentare la propria candidatura a Consigliere dell'Ordine contestualmente a quella di componente del Collegio dei Revisori,
- per un candidato al Collegio dei Revisori sottoscrivere una lista per l'Elezione del Consiglio dell'Ordine,

si osserva quanto segue.

Quanto al primo quesito si evidenzia che l'ordinamento professionale individua i soggetti cui spetta l'elettorato passivo per la nomina a componente del Consiglio dell'Ordine (art. 9 e 21 del d.lgs. 139/2005) ed i requisiti di eleggibilità per i componenti del Collegio dei revisori/revisore unico, nulla disponendo in merito all'incandidabilità di tali soggetti.

Nessuna norma dell'ordinamento, infatti, vieta espressamente ad un soggetto di candidarsi contemporaneamente alla carica di componente del Consiglio dell'Ordine e a quella di Revisore¹.

Ma vi è di più nessuna norma dell'ordinamento professionale vieta espressamente agli stessi soggetti di ricoprire l'incarico nei diversi organi dell'Ordine territoriale. L'incompatibilità fra le due cariche discende dalle funzioni delle stesse. Il collegio dei revisori, infatti, è chiamato a verificare l'operato del Consiglio

¹ Si ritiene che anche il comma 6 dell'art. 21, il quale dispone che "è consentito candidarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità del candidato presente in più liste", si riferisca esclusivamente ai candidati presenti nelle liste per l'elezione del consiglio dell'ordine. Infatti, ancorchè, la rubrica dell'art. 21 faccia riferimento all'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori, le disposizioni in esso contenute sono dirette a disciplinare il regolare svolgimento dell'assemblea elettorale e le regolari modalità di elezioni del consiglio dell'ordine. Non può, inoltre, trascurarsi che per l'elezione del collegio dei revisori non vi è la presentazione di liste, ma solo il deposito di singole candidature.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

dell'Ordine, conseguentemente il ruolo di controllore deve essere necessariamente ricoperto da un soggetto diverso da quello a cui è attribuito il ruolo di controllato.

Pertanto, laddove, il professionista si candidi sia per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, sia per quelle del Collegio dei revisori, nel caso in cui sia eletto in entrambe, sarà chiamato a scegliere fra le due cariche.

Quanto al secondo quesito, si evidenzia che il comma 1 dell'art. 7 del regolamento elettorale prevede che le liste per l'elezione del Consiglio dell'Ordine debbano essere sottoscritte da iscritti non candidati. Si ritiene che gli iscritti a cui è attribuita la possibilità di sottoscrivere la lista siano tutti quelli che non hanno presentato la propria candidatura per l'elezione a componente del Consiglio dell'Ordine. Ne consegue, pertanto, che i candidati alla carica di revisore potranno sottoscrivere le liste per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.

Cordiali saluti

Massimo Miani

